



# COMUNE DI FOGLIANISE

Provincia di Benevento

---

## REGOLAMENTO COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E RELATIVA TARIFFA

(Allegato alla delibera di C.C. n. 59 del 27/10/1994 e modificato con delibere di C.C. n. 3 del 26/01/1995 e n. 7 del 28/02/1996)

### **Capo III – Modalità per il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni**

- Art. 28 – Autorizzazioni. Organi competenti ad accordarle
- Art. 29 – Concessioni. Organi competenti ad accordarli
- Art. 30 – Osservanza di leggi e regolamenti
- Art. 31 – Domanda di autorizzazione o concessione
- Art. 32 – Decisioni sulle domande
- Art. 33 – Occupazione di suolo pubblico richiesta da più soggetti passivi
- Art. 34 – Termine del procedimento autorizzatorio o concessorio
- Art. 35 – Deposito cauzionale
- Art. 36 – Contenuto della autorizzazione o concessione
- Art. 37 – Obblighi del titolare dell'autorizzazione o concessione
- Art. 38 – Spese per l'autorizzazione o concessione
- Art. 39 – Intrasferibilità dell'autorizzazione o concessione. Decadenza
- Art. 40 – Revoca, modifica, sospensione dell'autorizzazione o concessione
- Art. 41 – Restituzione della tassa e del canone
- Art. 42 – Occupazioni abusive

### **Capo IV – Disposizioni finali e transitorie**

- Art. 43 – Norme transitorie
- Art. 44 – Abrogazioni
- Art. 45 – Vigilanza
- Art. 46 – Rinvio ad altre disposizioni
- Art. 47 – Pubblicità del regolamento
- Art. 48 – Variazioni del regolamento
- Art. 49 – Efficacia

## **ART. 4**

### **SOGGETTI PASSIVI E ATTIVI**

La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupazione di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio.

## **ART. 5**

### **FORME DI GESTIONE DEL SERVIZIO**

Il servizio per l'accertamento e la riscossione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche è gestito direttamente dal Comune.

Il Comune, ove lo ritenga più conveniente, sotto il profilo economico funzionale, si riserva la facoltà di affidare in concessione il servizio ad apposita azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, lettera c, della legge 8/6/90, n. 142, ovvero ai soggetti iscritti all'Albo dei Concessionari per i Tributi locali previsti e disciplinati ai fini dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, di cui al D.Lgs. 15/11/93, n. 507, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 566/93.

## **ART. 6**

### **TARIFFE**

Le tariffe per l'applicazione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche sono deliberate entro il 31 ottobre ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione consiliare è divenuta esecutiva a norma di legge e, qualora non modifichino entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

A norma dell'art. 42, comma 6, del D.Lgs. 15/11/93, n. 507, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 566/93, le tariffe previste dal presente regolamento comunale, saranno determinate, per ogni tipo di occupazione secondo i limiti fissati dal citato decreto, nel rispetto del principio che la misura corrispondente all'ultima categoria non potrà essere alcun caso inferiore al 30% di quella determinate per la prima.

## **ART. 7**

### **RESPONSABILE**

## CAPO II – MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA TASSA

### **ART. 10 TIPO DI OCCUPAZIONE**

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono “permanententi” e “temporanee”.

Sono permanententi le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione aventi durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.

Sono temporanee le occupazioni di durata inferiori all'anno effettuate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione.

Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazione temporanee di carattere ordinario, aumentate del 20%.

### **ART. 11 COMMISURAZIONE**

La tassa è commisurata alla superficie occupata espressa in metri quadrati o metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina

### **ART. 12 OCCUPAZIONI PERMANENTI**

Per le occupazioni permanententi la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle seguenti misure di tariffa:

- Categoria I° £ 40.000
- Categoria II° £ 28.000

Per le occupazioni di spazi sopra stanti e sottostanti il suolo, le tariffe, di cui sopra sono applicate per intero.

La tassa relativa alla occupazione con passi carrabili può essere assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. Ove il contribuente non abbia interesse ad utilizzare il passo carrabile può ottenere l'abolizione con apposita domanda al Comune.

La messa in pristino dell'assetto stradale deve essere effettuata a spesa del richiedente.

## ART. 14 OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Per le occupazioni la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie di cui all'art. 9 del presente regolamento, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.

TARIFFA BASE:

- Categoria I° £ 4.000 al mq.
- Categoria II° £ 3.000 al mq.

Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo le tariffe di cui sopra sono applicate per intero.

- Categoria I° £ 2.800 al mq.
- Categoria II° £ 2.200 al mq.

Qualora le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o di aree pubbliche già occupate, la tassa deve essere determinata alla sola parte di essere eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

Per le occupazioni effettuate in occasione di "ferie e festeggiamenti", con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è la seguente:

- Categoria I° £ 6.000 al mq.
- Categoria II° £ 4.500 al mq.

Le tariffe di cui ai precedente commi sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, e sono determinate nella seguente misura:

- Categoria I° £ 2.000 al mq.
- Categoria II° £ 1500 al mq.

Sono ridotte dell' 80% le tariffe per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, e, sono determinate nella seguente misura:

- Categoria I° £ 800 al mq.
- Categoria II° £ 600 al mq.

A norma dell'art. 47 del D.Lgs. n. 507/93, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 566/93, poiché il Comune provvede alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi degli impianti è dovuto, oltre il pagamento della tassa di cui al comma 1°, un contributo "un tantum" nelle spese di costruzione della galleria nella misura del 50% delle spese sostenute.

## **ART. 16**

### **OCCUPAZIONI TEMPORANEE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASUOLO**

Per le occupazioni previste nell'art. precedente aventi carattere temporaneo, la tassa è determinata forfetariamente in:

- £ 30.000 per quelle comprese fino ad un Km. Lineare di durata non superiore a gg. 30;
- £ 45.000 per quelle superiori al Km. Lineare di durata non superiore a gg. 30;

Qualora le occupazioni di cui sopra siano di durata superiore a gg. 30, ma inferiori a gg. 90, la tassa è aumentata del 30%, e quindi nella seguente misura:

- £ 39.000 per quelle comprese fino ad un Km. Lineare;
- £ 58.500 per quelle superiori al Km. Lineare;

La tassa è aumentata del 50% per le occupazioni di durata superiore a gg. 90 e fino a gg. 180, e quindi nella seguente misura:

- £ 45.000 per quelle comprese fino ad un Km. Lineare;
- £ 67.500 per quelle superiori ad un Km. Lineare;

La tassa è aumentata del 100% per le occupazioni di durata superiore a gg. 180, e quindi nella seguente misura:

- £ 60.000 per quelle comprese fino ad un Km. Lineare;
- £ 90.000 per quelle superiori ad un Km. Lineare;

## **ART. 17**

### **OCCUPAZIONE A MEZZO DI DISTRIBUTORI DI CARBURANTI E DI TABACCHI**

Per l'impianto e l'esercizio di "distributori di carburanti" e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e sottosuolo è dovuta la sotto indicata tassa annuale:

- a) Centro abitato.....£. 90.000
- b) Le rimanenti zone.....£. 75.000

- contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblicità utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate ai servizi di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnate;
  - d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
  - e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casini cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa;
  - f) le occupazioni di aree cimiteriali;
  - g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;

## **ART. 19 APPLICAZIONE DEL CANONE**

Nei casi previsti dall'art. 8 del R.D. 8/12/1933, n. 1740, oltre al pagamento della tassa, è dovuta l'equo canone la cui misura è determinata dalla Giunta Municipale in base ai criteri indicati nel 5° comma del citato art. 8 stessa normativa.

## **ART. 20 DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI**

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi del tributo devono presentare al Comune apposita denuncia entro gg. 30 dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione stessa.

La denuncia deve essere effettuata mediante gli appositi moduli predisposti dal Comune e deve contenere:

- a) gli elementi identificativi del contribuente, ivi compreso il codice fiscale;
- b) gli estremi dell'atto di concessione;
- c) la superficie occupata;
- d) la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione;
- e) la misura di tariffa corrispondente;
- f) l'importo complessivo dovuto;

Nei termini di cui al primo comma del precedente articolo deve essere effettuato il versamento della tassa dovuto per l'intero anno di rilascio della concessione.

versamento con apposito conto corrente postale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione.

Nei casi di infedeltà, inesattezza e incompletezza delle denunce, ovvero in caso di omessa presentazione delle denunce stesse, il Comune procederà alla ammissione di un avviso di accertamento in rettifica o d'ufficio motivato nel quale sono indicati la tassa dovuta, le sopratasse e gli interessi liquidati, nonché il termine di gg. 60 per il pagamento.

Gli accertamenti, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente a pena di decadenza, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato nei modi e nei termini di cui sopra separatamente per ciascun anno.

## **ART. 23 CONTENZIOSO**

In attesa dell'insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546, recante nove disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della Legge 30/12/1991, n. 413, contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso alla Direzione Regionale delle Entrate – ex Intendenza di Finanza – e in seconda istanza, anche da parte del Comune, al Ministero delle Finanze entro gg. 30 dalla data di notifica dell'atto o della decisione del ricorso.

Il ricorso deve essere presentato alla Direzione Regionale delle Entrate territorialmente competente anche se proposto avverso la decisione della stessa Direzione, direttamente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Nel primo caso l'ufficio ne rilascia ricevuta. Quando il ricorso è inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di presentazione.

Contro la decisione del Ministero e quella definitiva della Direzione Regionale delle Entrate è ammesso ricorso in revocazione nelle ipotesi di cui all'art. 395, n. 2 e n. 3, c.p.c. nel termine di gg. 60 dalla data in cui è stata scoperta la falsità o recuperato il documento.

Contro la decisione del Ministero è anche ammesso ricorso o in revocazione per errore di fatto o di calcolo nel termine di gg. 60 dalla notifica della decisione stessa.

Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

Se la tardiva presentazione della denuncia ed il tardivo versamento è avvenuto nei 30 gg. successivi alla data di scadenza stabilita, la soprattassa di cui sopra sono ridotte rispettivamente al 50 per cento ed al 10 per cento.

Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.

## **ART. 27** **SANZIONI AMMINISTRATIVE**

Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti la effettuazione delle occupazioni di suolo.

Per le violazioni delle presenti norme regolamentari stabilite dal Comune nel presente provvedimento si applica la sanzione amministrativa da £. 300.000 a £. 3.000.000 con notificazione agli interessati, entro 150 gg. dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale.

Il Comune dispone, altresì, la cessazione della occupazione facendone menzione nel relativo verbale, assegnando un termine per il compimento della operazione.

In difetto, il Comune provvederà a notificare apposita ordinanza di sgombero e di ripristino del suolo occupato senza pregiudizio di ogni altra azione da espletarsi con la dovuta sollecitudine a salvaguardia dei diritti del Comune e della collettività.

In caso di inottemperanza all'ordine entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

## **ART. 30**

### **OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

Le autorizzazioni o concessioni di occupazione di suolo pubblico sono subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nella legge istitutiva del tributo, nel presente regolamento, nei regolamenti comunali di polizia urbana, di igiene e di edilizia, dei mercati e fiere comunali, dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché delle leggi concernenti la tutela delle strade e della circolazione.

L'autorizzazione o concessione per l'occupazione del suolo pubblico non dispensa i titolari dall'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamenti inerenti alle attività svolte dai medesimi sul suolo pubblico.

Detti provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei terzi verso i quali i titolari degli stessi debbono rispondere di ogni molestia o danno, ritenendo esonerato il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità.

## **ART. 31**

### **DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE**

Chiunque intenda occupare spazi ed aree pubbliche o aree gravate da servitù di pubblico passaggio deve farne domanda circostanziata al Comune su carta legale.

La domanda deve contenere la descrizione particolareggiata dell'opera che si intende eseguire su suolo pubblico o gravato da servitù di pubblico passaggio, l'esatta indicazione della località interessata e la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento ed a tutte quelle altre che il Comune intendesse imporre a tutela del pubblico transito e della proprietà stradale.

La domanda dovrà inoltre essere corredata da grafici sufficienti ad identificare le opere da eseguire e dai calcoli di stabilità, limitatamente in quest'ultimo caso, alle opere che rivestono carattere di particolare importanza.

Per gli attraversamenti del suolo pubblico con condutture elettriche ed altri impianti, fermo restando le norme contemplate dalle vigenti disposizioni di legge, il Comune potrà richiedere a corredo della domanda tutti gli elementi relativi alla linea ed alla struttura e stabilità dei supporti.

Potrà, inoltre, imporre l'adozione di speciali dispositivi ritenuti necessari per meglio salvaguardare la sicurezza del transito.

## **ART. 34**

### **TERMINE DEL PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO O CONCESSIONARIO**

Ai sensi dell'art. 2 della legge 07.08.1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta di occupazione di suolo è fissato in 30 giorni, fatti salvi gli effetti di quanto previsto dagli art. 16 e 17 legge 241/90.

Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio comunale chiarimenti o interrogazione della documentazione prodotta, il termine è prorogato di 3 mesi.

## **ART. 35**

### **DEPOSITO CAUZIONALE**

Per le occupazioni che devono essere procedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termini della concessione o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi o, in particolari circostanze che lo giustifichino, il Sindaco potrà prescrivere il versamento di un deposito cauzionale adeguato a titolo cautelativo o a garanzia dell'eventuale risarcimento.

## **ART. 36**

### **CONTENUTO DELLA AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE**

Nell'autorizzazione o nell'atto di concessione sono indicate le modalità per l'occupazione del suolo, soprasuolo e sottosuolo pubblico, nonché tutti gli elementi atti a stabilirla e delimitarla.

## **ART. 37**

### **OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE**

Il titolare dell'autorizzazione o concessione deve limitare l'occupazione allo spazio assegnato e non protrarre la stessa oltre la durata stabilita.

Inoltre, deve eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino il suolo occupato al termine della concessione e disporre, se del caso, i lavori su suolo pubblico avuto in concessione o in modo da non danneggiare le opere esistenti, ovvero prendere gli opportuni accordi con il Comune per ogni eventuale modifica delle opere già in atto, restando inteso che le concessionario medesimo.

**ART. 41**  
**RESTITUZIONE DELLA TASSA E DEL CANONE**

La revoca, la modifica o la sospensione dell'autorizzazione o concessione non danno diritto ad alcuna indennità, neanche a titolo di rimborso spese, salva la restituzione della tassa e del canone pagati in anticipazione.

**ART. 42**  
**OCCUPAZIONI ABUSIVE**

Le occupazioni effettuate senza titolo o venute a scadere e non rinnovate sono considerate abusive e passibili delle sanzioni civili secondo le norme vigenti, in aggiunta al pagamento della tassa dovuta.

Per la loro cessazione il Comune ha inoltre facoltà, a norma dell'art. 823 c.c., sia di procedere in via amministrativa, sia avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal codice civile.

Per le relative modalità procedurali si applicano le disposizioni contenute nell'art. 27 del presente regolamento.

CAPO IV  
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

**ART. 43**  
**NORME TRANSITORIE**

I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, con esclusione di quelli già iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia di cui all'art. 20 del presente regolamento ed effettuare il relativo versamento entro 60 gg. dalla data di deliberazione del presente provvedimento.

Nello stesso termine ve effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dalla applicazione delle nuove tariffe adottate.

**ART. 46**  
**RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI**

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel Capo II del D.Lgs. 15.11.1993, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

**ART. 47**  
**PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO**

Copia del presente regolamento sarà tenuto a disposizione del pubblico a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, affinché ne possa prendere in visione in qualsiasi momento.

**ART. 48**  
**VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO**

Il Comune si riserva la facoltà di modificare nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli interessati mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune a norma di legge.

**ART. 49**  
**EFFICACIA**

Gli effetti del presente regolamento hanno efficacia dal 1° gennaio 1994 a norma dell'art. 56, comma 2, del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 566/93.